

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FANELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1964

Istituzione di Sezioni speciali regionali della Corte dei conti per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione dei ricorsi pendenti presso la Corte dei conti in materia di pensioni di guerra è divenuta estremamente grave. A tanti anni dalla cessazione del conflitto, mentre il Paese ha ormai sanato le sue piaghe in tutti i settori di produttività, rimane tuttora insoluto il problema che più di ogni altro interessa le vittime della guerra, centinaia di migliaia delle quali attendono da lunghi anni una decisione per il loro diritto al trattamento pensionistico.

Sono, infatti, circa 300.000 i ricorsi in attesa della pronuncia giurisdizionale, e tale ingente massa di lavoro non può intralciare il ritmo e la tempestività degli invocati provvedimenti.

La istituzione di due nuove Sezioni giurisdizionali, in aggiunta alle altre tre già esistenti, stabilita con la legge 20 dicembre 1961, n. 1345, ha indubbiamente consentito una maggiore celerità nella eliminazione delle pendenze. Detto rimedio, peraltro è stato già neutralizzato dagli sviluppi della legge 9 novembre 1961, n. 1240, che, tra i vari benefici accordati, ha soppresso i termini di prescrizione per la presentazione delle domande intese al conseguimento del trattamento pensionistico di guerra.

Per effetto di tale norma, la Direzione generale delle pensioni di guerra dovrà esaminare un numero di nuove istanze che attualmente ammonta a circa 250.000, alle quali vanno aggiunte le domande per l'ottenimento degli altri benefici accordati dalla legge medesima, nonchè per la revisione delle pratiche in base alle nuove disposizioni.

L'inevitabile affluenza dei nuovi ricorsi alla Corte dei conti non solo annullerà gli effetti benefici del cennato potenziamento della Corte stessa ma, per fondata previsione, appesantirà ulteriormente la situazione attuale.

Occorre dunque, in questo campo, adottare altri urgenti provvedimenti.

Una soluzione si affaccia quasi spontanea, intuitiva alla mente, ove per un istante si rifletta sulla circostanza che sarebbe incomprensibile come i vantaggi recati alla collettività dei cittadini dal decentramento amministrativo e, più specificatamente, da quello in atto sul piano regionale, non possano debbano estendersi alla sfera di una attività statale che, come quella delle pensioni di guerra, interessa categorie così estese ed è di così alta portata sociale.

Nel quadro di tale decentramento, pertanto, si potrebbero istituire delle Sezioni regionali della Corte dei conti per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra.

La secolare specifica esperienza professionale dei magistrati e l'efficiente organizzazione di tale settore della Corte stessa, offrono le maggiori garanzie per una rapida e totale risoluzione del problema.

A tale scopo, si propone all'esame ed all'approvazione del Parlamento il presente disegno di legge.

L'art. 1 prevede la istituzione di Sezioni speciali regionali della Corte dei conti per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra, ne stabilisce la sede e la competenza territoriale e dispone la soppressione delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per le pensioni di guerra attualmente sedenti in Roma.

L'art. 2 determina la composizione ed il funzionamento delle Sezioni regionali e prevede la possibilità del potenziamento delle Sezioni stesse per consentire la suddivisione in modo da tenere contemporaneamente più udienze.

L'art. 3 dispone l'istituzione presso le Sezioni regionali di uffici del Pubblico Ministero e disciplina la destinazione dei magistrati e degli impiegati necessari per il funzionamento degli uffici stessi, nonché delle segreterie delle Sezioni.

L'art. 4 istituisce presso ciascuna Sezione regionale una speciale sezione del Collegio medico-legale per il parere tecnico prescritto dalle vigenti norme di legge.

L'art. 5 provvede alle maggiori esigenze dei servizi della Corte dei conti, in relazione al funzionamento delle Sezioni regionali, mediante l'istituzione di un ruolo transitorio fino al 31 dicembre 1968. Posteriormente a tale data, i posti saranno riassorbiti con le vacanze che si verificheranno nei ruoli organici della Corte medesima.

L'art. 6 stabilisce le modalità per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge.

L'art. 7 abroga tutte le disposizioni contrarie e non compatibili con la legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra, sono istituite Sezioni speciali regionali della Corte dei conti, nelle sedi e con la competenza territoriale risultanti dalla tabella A allegata alla presente legge.

Le attuali Sezioni speciali giurisdizionali della Corte dei conti per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra, sedenti in Roma, sono soppresse.

Art. 2.

La Sezione speciale regionale giudica con l'intervento di un presidente di Sezione, di

un consigliere e di un primo referendario o referendario.

Il Presidente della Corte dei conti stabilisce la composizione delle varie Sezioni in modo da consentire, in caso di necessità, il funzionamento contemporaneo di più collegi giudicanti.

Il presidente della Sezione può essere sostituito all'udienza dal consigliere più anziano.

Alle udienze intervengono un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di Procuratore generale ed un segretario.

Art. 3.

Con decreti del Presidente della Corte dei conti si provvede alla istituzione, presso le Sezioni regionali, di uffici del Pubblico Ministero, nonchè alla destinazione dei magistrati necessari per il funzionamento degli uffici stessi.

Il Presidente della Corte dei conti provvede altresì per la destinazione alle Sezioni regionali ed ai relativi uffici del Pubblico Ministero del necessario personale di segreteria.

Art. 4.

Il parere previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1926, n. 416, può essere reso, su richiesta delle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti o del rappresentante del Procuratore generale presso le Sezioni stesse — sempre che la emissione del parere medesimo non comporti accertamenti sanitari di particolare complessità — da una Sezione speciale del Collegio medico-legale distaccata in permanenza presso l'ospedale militare viciniore e composta di un ufficiale generale medico che la presiede, e di due ufficiali superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, nonchè di un maggiore medico con funzioni di segretario. I componenti la predetta Sezione sono nominati con decreto del Ministro della difesa tra i membri del Collegio medico-legale, la cui composizione, disciplinata dall'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dalla

legge 25 agosto 1940, n. 1394, viene integrata mediante l'aggiunta di un corrispondente numero di membri.

Art. 5.

Temporaneamente, e non oltre il 31 dicembre 1968, per provvedere alle esigenze dei servizi della Corte dei conti relativi alle Sezioni speciali regionali, è istituito un ruolo transitorio stabilito dalla tabella B allegata alla presente legge.

Tali posti saranno riassorbiti con le vacanze che si verificheranno nei ruoli organici della Corte stessa posteriormente al detto termine.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con bilancio del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili.

TABELLA A

SEDI E CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLE SEZIONI SPECIALI REGIONALI DELLA CORTE DEI CONTI PER I GIUDIZI SUI RICORSI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA

<i>Sedi</i>	<i>Circoscrizioni</i>
ANCONA	— Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino
BARI	— Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto
BOLOGNA	— Bologna, Ferrara, Forlì Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia
CAGLIARI	— Cagliari, Nuoro, Sassari
CATANZARO	— Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria
FIRENZE	— Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena
GENOVA	— Genova, Imperia, La Spezia, Savona
L'AQUILA	— Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo
MILANO	— Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese
NAPOLI	— Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno
PERUGIA	— Perugia, Terni
PALERMO	— Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani
POTENZA	— Matera, Potenza
ROMA	— Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo
TORINO	— Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli
TRENTO	— Bolzano, Trento
TRIESTE	— Gorizia, Trieste, Udine
VENEZIA	— Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

TABELLA B

RUOLO TRANSITORIO PER I SERVIZI DELLA CORTE DEI CONTI RELATIVI ALLE SEZIONI SPECIALI REGIONALI

<i>Qualifica</i>	<i>Numero dei posti</i>
Presidenti di Sezione	18
Consiglieri	18
Vice Procuratori generali	18
Primi Referendari o Referendari	18
Direttori di Segreteria di 1 ^a classe	18
Direttori di Segreteria di 2 ^a classe	18
Vice Direttori di Segreteria	18
Segretari	18
Vice Segretari	18
Archivisti Capi	18

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Primi Archivisti	18
Archivisti	18
Applicati	18
Dattilografi	18
Commessi	18
Uscieri Capi	18
Uscieri	18